

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GIUGNO ●●●

30 SABATO

IVA

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra 12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 25-8-2015) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel secondo mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24. L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dall'1-6-2018 e sono stati stipulati non prima di tale data; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dall'1-6-2018. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2018 possono essere registrati cumulativamente entro il 28-2-2019. I contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it; tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno 10 unità immobiliari come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (S.O. n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012).

Tra le altre, si ricorda che:

- per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e adempimenti successivi dal 3-2-2014 si deve utilizzare il modello RLI reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it;
- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,5% calcolata sul canone dovuto per l'inte-

ra durata del contratto; l'imposta dovuta non può, comunque, essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;

- per i nuovi contratti di locazione è obbligatorio predisporre, e in certi casi allegare, l'attestazione di prestazione energetica (Ape) dell'immobile.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative e altre informazioni si rimanda alle circolari n. 26/E dell'1-6-2011, n. 20/E del 4-6-2012, n. 47/E del 20-12-2012, n. 8/E del 7-4-2017 e alla risoluzione n. 115/E dell'1-9-2017, emanate dall'Agenzia delle entrate e consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2014 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra l'1 e il 30-6-2014;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra l'1 e il 30-6-2016;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra l'1 e il 30-6-2014 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra l'1 e il 30-6-2014 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 30-6-2016.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2018 a pag. 69.

IMU E TASI

Presentazione dichiarazione per variazioni 2017. Scade il termine per presentare ai competenti comuni la dichiarazione Imu (Imposta municipale propria) e Tasi (Tassa sui servizi indivisibili) relativamente agli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1-1-2017.

Il modello con relative istruzioni è reperibile sul sito www.finanze.it anche in versione informatica editabile.

Considerate le novità, le complessità e i numerosi casi di esclusione della scadenza, si rimanda, oltre che al proprio consulente di fiducia, ai regolamenti comunali, ove istituiti, ai numerosi chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze consultabili sul sito www.finanze.it e ai numerosi articoli pubblicati sulle pagine della nostra rivista, gli ultimi dei quali su *L'Informatore Agrario* n. 20/2018 a pag. 28 e n. 21/2018 a pag. 27.

Tardivo versamento 2017. I contribuenti che non hanno versato, in tutto o in parte, Imu (Imposta municipale propria) e

Tasi (Tassa sui servizi indivisibili) dovute per gli immobili posseduti nel 2017, possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora, rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati allo 0,1% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2017 e allo 0,3% per i restanti giorni che cadono nel 2018. La sanzione e gli interessi non vanno esposti separatamente nel modello F24 ma sommati all'imposta dovuta.

CANONE RAI-TV 2018

Presentazione dichiarazione di non detenzione. Coloro che non sono più tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione privata devono presentare entro oggi, in via telematica o a mezzo posta con plico raccomandato senza busta, apposita dichiarazione sostitutiva al fine di non pagare il canone relativo al secondo semestre solare (luglio-dicembre) 2018; per non pagare il canone anche per il primo semestre 2018 bisognava presentare la dichiarazione di non detenzione entro il 31-1-2018.

Si ricorda che dal 2016 il canone Rai-TV viene riscosso, salvo qualche eccezione, tramite addebito sull'utenza elettrica di tipo domestico residenziale.

Si vedano sull'argomento la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 45/E del 30-12-2016, consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, e i numerosi chiarimenti forniti sul sito www.canone.rai.it

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018 CON MODELLO CARTACEO

Termine di presentazione in posta. Scade il termine per presentare, tramite un ufficio postale, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2017 redatta su modello REDDITI 2018 cartaceo, da parte dei contribuenti persone fisiche non obbligati alla trasmissione telematica, cioè i soggetti che non possono presentare il modello 730, che devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dei dati utilizzando particolari quadri (RM, RT, RW), che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Se la dichiarazione viene presentata in via telematica il termine scade il 31-10-2018; l'involo telematico può avvenire direttamente via Internet previa abilitazione rilasciata dall'amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati che accettano di svolgere questo servizio.

Per altre maggiori informazioni, anche per l'utilizzo in compensazione di eventuali crediti, si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione REDDITI 2018, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e all'articolo pubblicato su questo numero a pag. 32.

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

Versamento saldi e acconti e presentazione dichiarazioni. Scade il termine per effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2017 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2018; per presentare le relative dichiarazioni dei redditi, che anche quest'anno, salvo alcune eccezioni, devono essere presentate obbligatoriamente in via telematica, c'è tempo fino al 31-10-2018.

In particolare:

- le persone fisiche e le società di persone devono effettuare i pagamenti dovuti entro oggi ovvero, essendo sabato, entro il 2-7-2018, mentre devono presentare la dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2018) entro il 31-10-2018 in via telematica direttamente o tramite gli intermediari abilitati; possono ancora presentare il modello REDDITI 2018 cartaceo, entro oggi ovvero, essendo sabato, entro il 2-7-2018 tramite un ufficio postale, i contribuenti persone fisiche di cui alla precedente scadenza;

- i contribuenti soggetti all'Ires (società di capitali ed enti non commerciali) devono effettuare il versamento degli importi dovuti entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; i soggetti che per legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o del rendiconto; se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) il versamento va comunque effettuato entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio. La dichiarazione REDDITI 2018 va presentata esclusivamente in via telematica, salvo alcune eccezioni per gli enti non commerciali, entro la fine del nono mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; tuttavia, a seguito del differimento del termine ordinario del 30 settembre, come già avvenuto lo scorso anno, tutti i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare potranno trasmettere il modello REDDITI 2018 entro il 31-10-2018, mentre quelli con periodo d'imposta non solare dovranno rispettare il termine del nono mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio sociale.

Si ricorda che è possibile versare gli importi dovuti, con la maggiorazione dello 0,4%, entro il 20-8-2018 (il 1° agosto slitta al 20 agosto) per i soggetti di cui al primo punto precedente, ovvero entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza per i soggetti di cui al secondo punto. Si rammenta, inoltre, la facoltà di rateiz-

zare gli importi da versare scegliendo il numero delle rate; il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di novembre.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile) calcolati con il metodo commerciale, cioè considerando convenzionalmente ogni mese di 30 giorni e l'anno di 360 giorni; gli interessi di rateazione non devono essere cumulati all'imposta ma versati separatamente con gli appositi codici tributo.

Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza dai soggetti titolari di partita Iva (l'ultima rata scade quindi il 16-11-2018) ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti (l'ultima rata scade quindi il 30-11-2018).

Per quanto riguarda la modulistica di versamento, si fa presente che tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche o società di qualunque tipo, titolari e non di partita Iva, devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24 (per i soggetti titolari di partita Iva esclusivamente il modello online), tenendo presente che non è obbligatorio rateizzare tutte le somme dovute, essendo possibile, per esempio, rateizzare l'Irpef e versare in un'unica soluzione l'Irap, ovvero rateizzare l'acconto Irpef e versare in un'unica soluzione il saldo Irpef, come pure è possibile versare in un numero di rate diverso per ciascuna somma dovuta.

Per altre maggiori informazioni, anche per l'utilizzo in compensazione di eventuali crediti, si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione REDDITI 2018, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e all'articolo pubblicato su questo numero a pag. 32.

CAMERA DI COMMERCIO

Versamento diritto camerale annuale.

Scade il termine per il versamento del diritto camerale 2018 dovuto per l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio. Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione tramite il modello di pagamento unificato F24 online entro il termine di versamento delle imposte sui redditi, cioè entro oggi per la maggior parte delle imprese, ovvero entro il 20-8-2018 con la maggiorazione dello 0,4%; le locali camere di commercio possono prevedere altre forme di pagamento consultabili sui rispettivi siti internet. L'utilizzo del modello F24 consente di compensare il diritto annuale camerale con eventuali altri crediti.

Si ricorda che nella casella «Codice ente/codice comune» riportata nella «Sezione Imu e altri tributi locali» del modello F24 va indicata la Camera di commercio alla quale è dovuto il versamento riportando la sigla automobilistica del luogo; il codice tributo da utilizzare è 3850.

IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO

Versamento imposte a saldo 2017 e/o in acconto 2018.

Le persone fisiche residenti in Italia che sono proprietarie di immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati, ovvero titolari di altro diritto reale sugli stessi, e/o detengono attività finanziarie all'estero devono versare un'imposta calcolata sul valore degli immobili (IVIE) e/o delle attività finanziarie (IVAFE).

Poiché le imposte sono dovute entro le normali scadenze previste per l'Irpef, oggi scade il termine per effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2017 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2018.

Data la particolarità della scadenza si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione del quadro RW dei rispettivi modelli di dichiarazione REDDITI 2018 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

IRPEF

Versamento cumulativo ritenute d'acconto per alcuni sostituti d'imposta.

I sostituti d'imposta che nel corso del 2017 hanno corrisposto esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti operando in acconto ritenute Irpef per un importo complessivo non superiore a 1.032,91 euro, possono effettuare entro oggi, senza sanzioni, il versamento delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta. La scadenza non interessa i sostituti d'imposta che hanno già effettuato i versamenti entro i termini ordinari.

Tale presunta semplificazione degli adempimenti è disciplinata all'art.2 del dpr n. 445 del 10-11-1997, come modificato dall'art. 3, comma 2, del dpr n. 542 del 14-10-1999.

Per il versamento delle ritenute si deve utilizzare il modello di pagamento unificato F24 online.

RIVALUTAZIONE VALORE TERRENI ALL'1-1-2018

Predisposizione perizia giurata e versamento imposta sostitutiva.

Con l'art.1, comma 997, della legge n. 205 del 27-12-2017 (S.O. n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-2017), è stata nuovamente riaperta a oggi la possibilità di rideeterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti all'1-1-2018, al fine di ridurre il carico fiscale sulle plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione degli stessi beni immobili; con il successivo comma 998 è stato confermato il raddoppio dell'aliquota per il calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta già previsto per le tre precedenti rivalutazioni. Si ricorda che entro oggi deve essere predisposta e giurata, da parte dei tecnici abilitati, la perizia di stima dei terreni all'1-1-2018 e che deve essere versata

l'imposta sostitutiva pari all'8% del valore di stima.

L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo con scadenza 30 giugno 2018, 2019 e 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono contestualmente dovuti gli interessi del 3% annuo. Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8056 e l'anno di riferimento 2018.

L'Agenzia delle entrate è intervenuta varie volte sull'argomento; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari n. 9/E del 30-1-2002, n. 31/E del 31-1-2002, n. 15/E dell'1-1-2002, n. 55/E del 20-6-2002, n. 81/E del 6-11-2002, n. 27/E del 9-5-2003, n. 35/E del 4-8-2004 (anche se non tutti i chiarimenti esposti sono condivisibili), n. 16/E del 22-4-2005 e n. 10 del 13-3-2006, la risoluzione n. 144/E del 10-4-2008, la circolare n. 12/E del 12-3-2010, la risoluzione n. 111/E del 22-10-2010, le circolari n. 47/E del 24-10-2011, n. 1/E del 15-2-2013, n. 12/E del 3-5-2013, la risoluzione n. 53/E del 27-5-2015 e la circolare n. 20/E del 20-5-2016.

Si ricorda che coloro che hanno già operato precedenti rivalutazioni, anche con versamento non ancora completato, e che intendono avvalersi di questa nuova rivalutazione, possono non pagare le eventuali rate residue e recuperare quanto già versato detraendolo dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON QUOTATE ALL'1-1-2018

Predisposizione perizia giurata e versamento imposta sostitutiva. Con l'art.1, comma 997, della legge n. 205 del 27-12-2017 (S.O. n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-2017), è stato nuovamente riaperto a oggi il termine per usufruire della possibilità, per coloro che alla data dell'1-1-2018 detenevano titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, di assumere, al posto del costo o valore di acquisto, il valore a tale data (1-1-2018) della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti abilitati, allo scopo di ridurre il carico fiscale sulle eventuali plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione delle partecipazioni societarie; con il successivo comma 998 è stato confermato il raddoppio dell'aliquota per il calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta per le partecipazioni non qualificate uniformandola a quella prevista per le partecipazioni qualificate.

Si ricorda che entro oggi deve essere predisposta e giurata, da parte dei tecnici abilitati, la perizia di stima delle partecipazioni societarie; deve inoltre essere versata l'imposta sostitutiva pari all'8% sia per le partecipazioni che, alla data

dell'1-1-2018, risultano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c), del dpr n. 917 del 22-12-1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) sia per le partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del medesimo art. 67, comma 1. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo con scadenza 30 giugno 2018, 2019 e 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono contestualmente dovuti gli interessi del 3% annuo. Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8055 e l'anno di riferimento 2018.

L'Agenzia delle entrate è intervenuta più volte sull'argomento; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari indicate nella precedente scadenza.

RIVALUTAZIONE VALORE TERRENI ALL'1-1-2016 E/O ALL'1-1-2017

Versamento rata imposta sostitutiva.

I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti all'1-1-2016 e/o all'1-1-2017, al fine di ridurre il carico fiscale sulle plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione degli stessi beni immobili, rateizzando l'importo dovuto fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, devono entro oggi versare, rispettivamente, l'eventuale terza e/o seconda rata in scadenza maggiorata del 6% e/o del 3%.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8056 e l'anno di riferimento 2016 e/o 2017.

Si ricorda che l'imposta sostitutiva complessivamente dovuta è pari all'8% del valore di stima rideterminato all'1-1-2016 e/o all'1-1-2017.

Si fa presente che coloro che intendono avvalersi entro oggi della riapertura dei termini e fare una nuova rivalutazione con riferimento al valore all'1-1-2018, possono non pagare la rata in scadenza e recuperare la prima e seconda rata versate entro il 30 giugno 2016 e 2017 (rivalutazione all'1-1-2016), ovvero la prima rata versata entro il 30-6-2017 (rivalutazione all'1-1-2017) detraendole dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON QUOTATE ALL'1-1-2016 E/O ALL'1-1-2017

Versamento rata imposta sostitutiva.

I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni societarie detenute all'1-1-2016 e/o all'1-1-2017, allo scopo di ridurre il carico fiscale sulle eventuali plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione delle partecipazioni stesse, rateizzando l'importo dovuto fi-

no a un massimo di tre rate annuali di pari importo, devono entro oggi versare, rispettivamente, l'eventuale terza e/o seconda rata in scadenza maggiorata del 6% e/o del 3%.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8055 e l'anno di riferimento 2016 e/o 2017.

Si ricorda che l'imposta sostitutiva complessivamente dovuta è pari all'8% del valore di stima all'1-1-2016 e/o all'1-1-2017 sia per le partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c), del dpr n. 917 del 22-12-1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) sia per le partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del medesimo art. 67, comma 1. Anche per questa scadenza vale quanto indicato nella scadenza che precede in caso di nuova rivalutazione con riferimento all'1-1-2018.

SCHEDA CARBURANTE MENSILE O TRIMESTRALE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese o del trimestre, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze. Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (decreto Sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12-7-2011 (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011). Tali forme di pagamento tracciabili diventeranno obbligatorie a partire dall'1-7-2018; si veda al riguardo il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 73203/2018 del 4-4-2018 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 42/E del 9-11-2012 e n. 1/E del 15-1-2013 e l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 23/2018 a pag. 33.

A cura di

Paolo Martinelli

V Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.